

Alla c.a.:

CONSOB
Divisioni emittenti
Via G.B. Martini,3
00198 Roma

Milano, 1 febbraio 2011

Osservazioni di Altroconsumo

DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE del 17 gennaio 2011

“Bozza di comunicazione avente ad oggetto: Messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity. Disciplina applicabile e raccomandazioni”

Altroconsumo¹, associazione indipendente di consumatori, accoglie favorevolmente la consultazione sul documento CONSOB di cui all'oggetto ed intende esprimere le seguenti osservazioni:

- 1) Oltre al rendimento lordo, il messaggio pubblicitario dovrebbe contenere **l'indicazione del rendimento netto** dello strumento finanziario e della tassazione applicabile per quella tipologia di prodotto.
Deve, inoltre, indicare chiaramente il periodo temporale a cui tale rendimento si riferisce.

¹ Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 330.000 soci in tutta Italia ed è unico membro italiano del BEUC (*Bureau Européen des Unions de Consommateurs*) del quale da novembre 2008 ha assunto la presidenza.

- 2) Nel caso di **prodotti di tipo *index linked***, questa indicazione deve essere riportata in maniera chiaramente leggibile, corredata da una breve spiegazione sul suo significato e sui possibili impatti sul rendimento futuro dello strumento finanziario.
- 3) **Il messaggio pubblicitario non dovrebbe contenere in nessun caso espressioni fuorvianti** quali "senza rischio" "sicuro" "per tutti" "per la famiglia".
- 4) Il messaggio pubblicitario dovrebbe **indicare chiaramente il *rating*** dell'emittente e degli eventuali garanti del prodotto finanziario. Nel caso in cui l'emittente sia privo di *rating*, questa informazione deve essere esplicitamente indicata.
- 5) I prospetti informativi dei prodotti pubblicizzati dovrebbero essere sempre disponibili sul sito dell'emittente e dei collocatori del prodotto.
- 6) Nel caso in cui il prodotto finanziario comporti dei **vincoli**, (ad esempio in termini di durata dell'investimento, di importo minimo non remunerato...), il messaggio pubblicitario **deve indicarli in maniera chiaramente leggibile**.
- 7) Quale **termine comparativo**, il messaggio pubblicitario dovrebbe contenere **il rendimento di un titolo di Stato italiano** di durata pari a quella dell'investimento proposto.
- 8) Se il messaggio pubblicitario indica **un rendimento** e non una cedola, **dovrebbe essere chiaramente riportata l'indicazione del prezzo di acquisto utilizzato per il calcolo del rendimento stesso**.
- 9) Nel caso in cui il **prodotto finanziario sia a tasso variabile**, il messaggio pubblicitario dovrebbe **indicare con pari evidenza il rendimento minimo e massimo**, ove determinabili, ottenibile dagli investitori.
- 10) Nel caso in cui **il prodotto finanziario non sia destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema di scambi organizzato**, questa informazione **deve essere esplicitamente contenuta nel messaggio pubblicitario**.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti,
Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo

***Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Cell.335-375326 E.mail pr@altroconsumo.it***